

Delibera n° 727

Estratto del processo verbale della seduta del
17 maggio 2024

oggetto:

LR 5/2020, ART 12. PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTO RUSSO-UCRAINO. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Comunicazione 2022/c/131 l/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 l del 24 marzo, di seguito Comunicazione, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

Visto l'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a seguito della crisi ucraina) ai sensi del quale, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi conflitto russo-ucraino" al quale applicare le condizioni della Comunicazione e sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2022, il regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

Vista la Decisione C(2022) 2754 final di data 22 aprile 2022 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerate le successive Comunicazioni adottate dalla Commissione europea (2022/C/5342 final, 2022/C/7945 final, 2023/C/1711 final, 2023/C/8045) che hanno modificato il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono stati notificati alla Commissione europea gli adeguamenti del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alle precitate modifiche del quadro temporaneo e che sugli stessi adeguamenti la Commissione europea, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di aiuto con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 7 ottobre 2022, n. 1463, 17 marzo 2023, n. 517 e 29 marzo 2024, n. 475, con le quali sono state coerentemente adeguate le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

Considerato l'ulteriore Comunicazione 2023/C/8045 final del 20 novembre 2023 che ha modificato il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea l' adeguamento del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alle precitate modifiche del quadro temporaneo e che sullo stesso adeguamento la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di

aiuto numero SA.110322 (2023/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni 19 maggio 2022, n. 740, 22 luglio 2022, n. 1102, 7 ottobre 2022, n. 1463, 16 dicembre 2022, n. 1963, 6 ottobre 2023, n.1562, 30 ottobre 2023, n.1705 e 29 marzo 2024, n. 475, con le quali sono stati anche definiti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

Ritenuto opportuno precisare ulteriormente la modalità sin qui utilizzata nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino secondo la quale il rispetto del termine ultimo di applicazione delle condizioni previste per la concessione dei finanziamenti, per l'anticipazione delle spese di conduzione o per la liquidità aziendale è rispettato con la comunicazione della banca convenzionata all'Amministratore del Fondo, entro il predetto termine, della deliberazione o della valutazione favorevole alla concessione dei finanziamenti;

Ritenuto parimenti opportuno, relativamente ai finanziamenti attivati nel Programma Anticrisi per la liquidità necessaria alla realizzazione, nell'ambito di progetti di sviluppo delle filiere regionale, di nuovi stabilimenti produttivi che comportano una spesa superiore a 3 milioni di euro e sono destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti ai progetti che vi trasferiscono la propria sede produttiva, equiparare l'intensità della conversione in sovvenzione a quella riservata alle altre tipologie di spesa ammissibili nei progetti medesimi;

Ritenuto inoltre opportuno, per i finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese del settore cerealicolo oleaginoso e ai quali si applica una conversione in sovvenzione finalizzata a promuovere un progetto di aggregazione, prevedere che il numero minimo di soci delle imprese aderenti al progetto sia pari a 1.500 nel caso di cooperative che realizzino una fusione per incorporazione in un unico soggetto;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di rendere più efficace il sostegno garantito alle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria e limitatamente al settore della zootecnica da latte che risulta tuttora essere in difficoltà, provvedere ad applicare ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità una parziale conversione in sovvenzione a fronte di investimenti per il miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1° aprile

2020, n. 5" che sostituisce integralmente l'allegato 3 della deliberazione giuntale 29 marzo 2024, n. 475.

2. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che sostituisce integralmente l'allegato 4 della deliberazione giuntale 29 marzo 2024, n. 475.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1° aprile 2020, n.5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attestante tutti gli aiuti eventualmente percepiti con riferimento alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022;
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso.

L'Amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Esperita la valutazione di merito creditizio, la banca trasmette all'Amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

Nel caso dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e per il fabbisogno di liquidità aziendale, la natura meramente finanziaria dell'istruttoria è tale che la comunicazione bancaria di avvenuta quantificazione e concessione dei finanziamenti è da ritenersi idonea a determinare, in termini esaustivi ed equivalenti alla relazione istruttoria relativa alle altre tipologie di finanziamento, gli elementi necessari al trasferimento alla banca della provvista destinata all'erogazione dei finanziamenti medesimi. Conseguentemente, per gli stessi finanziamenti, l'Amministratore del Fondo trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione ricevute dalla stessa banca la domanda di finanziamento con la documentazione ad essa allegata e la comunicazione bancaria di deliberazione o valutazione favorevole alla erogazione dei finanziamenti.

I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

Per il rispetto dei termini di cui all'Allegato 1, Art. 3, comma 1, lettera b) della deliberazione n. 475 del 29 marzo 2024, si fa riferimento alla comunicazione bancaria di cui sopra.

2. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso dell'aumento delle spese di gestione e dei costi produttivi nell'attuale congiuntura economica e finanziaria originatasi dalla crisi russa ucraina.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttive situate nel territorio regionale, attive nell'allevamento del settore zootecnico da latte (stalle) o del settore cunicolo.

Le imprese presentano alla banca, unitamente alla domanda di finanziamento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il fabbisogno di liquidità dell'impresa relativo all'attività di allevamento del settore zootecnico da latte o del settore cunicolo per i successivi 12 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti, pari al fabbisogno di liquidità attestato dalle imprese, non può superare i 35.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

Non è consentita l'estinzione del finanziamento prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua erogazione.

3. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale e di seguito denominate stalle, a prescindere dal relativo conduttore.

Le filiere si intendono realizzate nel caso in cui le imprese beneficiarie, di seguito denominate "imprese madri", trasformino e commercializzino latte acquistato, per oltre il 75% del totale su base annua, dalle stalle o da imprese socie che l'abbiano acquistato dalle stalle. Le stalle devono comunque possedere, al momento della domanda di sovvenzione, almeno 30 (trenta) capi animali.

I progetti sono realizzati dalle imprese madri per mantenere l'approvvigionamento del latte da stalle per le quali situazioni di difficoltà finanziaria e gestionale pregiudicano la continuità produttiva.

I progetti prevedono il conferimento temporaneo dell'attività della stalla all'impresa madre e gli interventi necessari per il ripristino della sua efficienza produttiva. Il periodo di conferimento, comunque non inferiore a 12 mesi, è commisurato alla tempistica prevista per il ripristino dell'efficienza produttiva della stalla.

È beneficiaria del finanziamento l'impresa madre.

Le domande di finanziamento sono inoltrate all' Amministratore del fondo con allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa madre;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste per l'impresa madre e per la stalla;
- c) piano di esecuzione del conferimento;
- d) il preventivo di spesa del progetto.

I finanziamenti sono concessi a fronte di spese preventivate relativamente alle seguenti tipologie:

- a) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della stalla per la durata del periodo di conferimento temporaneo dell'attività e comunque nel limite massimo di 24 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;
- b) l'eventuale ricovero temporaneo della mandria;
- c) il godimento reale, a qualsiasi titolo, di impianti, macchinari ed attrezzature per l'utilizzo nella stalla.
- d) l'acquisto di nuovo bestiame da allevare nella stalla;
- e) investimenti concernenti manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di immobili.

Sono ritenute ammissibili le spese di cui alla lettera a), b) e c) che l'impresa madre attesta con idonea documentazione di aver sostenuto, prima del conferimento della stalla, a partire dalla data del 22 aprile 2022 di approvazione del Regime di aiuto SA.102522 (2022/N) per l'applicazione delle condizioni della Comunicazione 2022/c/131 i/01 della Commissione europea.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i 140.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

4. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per la realizzazione di investimenti che risultano agevolabili nella forma di contribuzione ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83 per progetti finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono ed il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) euro 31.250,00 per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli;
- b) euro 250.000,00 per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o le stesse attività unitamente all'attività di produzione di prodotti agricoli.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

Per la concessione dei finanziamenti trovano applicazione i criteri applicabili per la concessione dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti, di seguito contributi.

La domanda per la concessione dei finanziamenti, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 1 è presentata all'Amministratore del Fondo corredata dalla documentazione prevista per la concessione dei contributi. L'amministratore del Fondo mette a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Nel caso di investimenti per i quali sono già stati richiesti contributi o finanziamenti, ai fini dell'istruttoria di competenza dell'Amministratore del Fondo, sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti, mentre per l'istruttoria di competenza bancaria l'impresa richiedente presenta apposita domanda alla banca

convenzionata redatta su modello messo anch'esso a disposizione dall'Amministratore del Fondo.

La domanda per la concessione dei finanziamenti non può essere presentata per investimenti per i quali sono già stati concessi contributi.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

Le erogazioni possono essere somministrate in una o più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministratore del Fondo. La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti da parte dell'Amministratore del Fondo che a tal fine provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e a trasmetterlo alla Banca.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale a soccorso di situazioni di necessità di liquidità, di difficoltà finanziaria e di accesso al credito relative all'attività dell'impresa.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che svolgono in regione una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima di 15 anni. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i massimali previsti dalla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e sue successive modificazioni decurtati dagli importi dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione e della liquidità aziendale concessi ed erogati a ciascuna impresa nell'ambito del "Programma Anticrisi COVID-19" di cui articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), con esclusione di quelli relativi agli investimenti di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022 concessi ai consorzi e alle società consortili.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2022, n. 474.

Le richieste di sovvenzione sono inoltrate all'Amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%	8.750,00 euro

3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
50%	70.000,00 euro

4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge

regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022 e nel rispetto dell'importo massimo della sovvenzione complessivamente concesso per ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione.

Nel caso di finanziamenti erogati alle società consortili costituite nell'ambito dei progetti di investimento di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, la sovvenzione può essere concessa, per un importo massimo di 1.000.000,00 di euro ulteriore all'importo già concesso alle medesime società consortili ed all'importo della sovvenzione già complessivamente concesso a ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione 1619/2022. La sovvenzione riguarda il fabbisogno di liquidità necessaria alla realizzazione, da parte delle società consortili costituite nell'ambito dei progetti, di nuovi stabilimenti produttivi destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti al progetto che vi trasferiscono la propria sede produttiva. L'importo massimo della predetta sovvenzione concedibile è elevato ad 1.600.000,00 euro nel caso in cui la spesa per la realizzazione dei medesimi stabilimenti superi i 3.000.000,00 di euro.

6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui 3, commi da 73 a 75, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti

dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla distruzione di barbatelle immagazzinate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022.

7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale del vino e a sviluppare il suo processo di internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione e commercializzazione del vino.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;

d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari;

c) adozione di tecnologie blockchain finalizzate ad internazionalizzare la promozione e la commercializzazione del vino, compresi i relativi costi di formazione manageriale per l'apprendimento delle medesime tecnologie.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

8. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale dei prodotti kosher e a sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli e alimentari certificati kosher.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) certificazione iniziale di prodotti agricoli e alimentari kosher;
- b) costi per le misure di controllo relative alle produzioni kosher per i tre anni successivi all'anno di certificazione iniziale;
- c) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti kosher esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- d) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari kosher

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono attività casearia

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per l'anticipo delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono in regione l'attività casearia.

La sovvenzione è applicata a soccorso dell'aumento dei costi energetici registrato nei cicli produttivi come conseguenza dell'attuale congiuntura originatasi dalla crisi russo-ucraina. In particolare, la sovvenzione è applicata ai maggiori oneri sostenuti per i costi energetici nel 2022 rispetto alla media dei costi energetici sostenuti nel triennio 2019-2021. La percentuale massima della sovvenzione è applicata sia all'ammontare del finanziamento che ai maggiori costi energetici.

I costi energetici sono documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente.

La misura massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	100.000,00

10. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico ulteriormente compromesso dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle coperture dei fabbricati agricoli destinati all'allevamento zootecnico dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate nei comuni di Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Rivignano Teor, Santa Maria la Longa, Talmassons, Trivignano Udinese, Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Porcia, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento.

Sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese interamente sostenute dopo la data del 13 luglio 2023, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 e relative a:

- a) rimozione e smaltimento delle coperture esistenti qualora realizzate in amianto o fibrocemento o vetroresina;
- b) acquisto e posa in opera di nuove coperture in sostituzione di quelle di cui alla lett. a);
- c) spese tecniche nel limite del 5% delle lettere a) e b);

d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati;
- b) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- c) interventi strutturali sulle coperture.

La spesa minima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 20.000. La spesa massima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 200.000,00. La spesa massima ammissibile è inoltre limitata a:

- euro 65,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in amianto;
- euro 55,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in fibrocemento o vetroresina.

La sovvenzione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire per i danni subiti alle coperture dei fabbricati fino al limite massimo di spesa sostenuta ammissibile a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento la destinazione dei beni immobili oggetto della sovvenzione e la sede o unità operativa nel territorio regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	8.000,00	80.000,00

11. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore cerealicolo e oleaginoso

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese che raccolgono, conservano e commercializzano prodotti agricoli per il rafforzamento delle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale, con particolare riferimento alle filiere dei cereali e delle oleaginose, e che aderiscono ad un progetto di aggregazione delle proprie attività.

Il progetto, successivamente alla concessione dei finanziamenti, realizza per ciascuna impresa aderente l'aggregazione di una percentuale minima del 75% dei prodotti raccolti da ogni singola impresa, con l'affidamento degli stessi ad una delle imprese aderenti o ad una impresa costituita dalle imprese aderenti (impresa aggregante) che ha sede operativa nel territorio regionale. Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti raccolti si tiene conto della media del peso totale dei prodotti conservati da ciascuna impresa aderente nel triennio 2021-2023 come riscontrabile da documenti contabili delle imprese stesse.

La realizzazione del progetto comporta inoltre, da parte dell'impresa aggregante o delle imprese aderenti, investimenti riguardanti la realizzazione, il miglioramento e l'efficientamento dei propri sistemi produttivi, gestionali e commerciali.

Al progetto aderiscono almeno 3 imprese che, congiuntamente, raccolgono, conservano e commercializzano cereali e colture oleaginose coltivati su una superficie minima pari al 50.000 ettari occupati da tali colture sul territorio regionale. In alternativa, nel caso in cui le imprese aderenti siano cooperative, il progetto interessa un numero minimo di 2.000 soci ovvero di 1.500 soci qualora l'aggregazione avvenga tramite fusione per incorporazione delle imprese aderenti in un unico soggetto.

Le imprese aderenti al progetto individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle o di agevolare e coordinare l'attuazione del progetto.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per le seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari, compresi impianti energetici a FER posizionati sulle coperture degli immobili o realizzati come impianti agrivoltaici;
- c) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, cloud e soluzioni simili, comprese tecnologie blockchain;
- d) acquisto di brevetti, licenze e marchi commerciali.

Il progetto può contemplare, tra le predette tipologie, investimenti riguardanti progetti strategici con un costo preventivato superiore a euro 10.000.000,00. In questo caso, la loro realizzazione può essere programmata per il tramite di società appartenenti alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale costituite successivamente alla presentazione della domanda di sovvenzione e di cui l'impresa aggregante sia socia. Per tale fattispecie, ai fini del calcolo della sovvenzione, sono considerati validi i costi sostenuti per l'acquisizione della partecipazione societaria.

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e dell'impresa aggregante.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei

finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

12. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativi a progetti di investimento per lo sviluppo del settore della trasformazione e commercializzazione delle carni biologiche

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione e dalla commercializzazione delle carni biologiche per i quali sono stati concessi, ma non erogati, analoghi finanziamenti ai sensi della delibera della Giunta regionale 28 ottobre 2022, n.1619, paragrafo 3.

Sono beneficiari della sovvenzione micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale, che trasformano carni biologiche e che commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni biologiche. Se i beneficiari sono cooperative, inoltre, devono essere iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Le imprese beneficiarie devono utilizzare servizi accreditati per la certificazione delle carni biologiche e per la tracciabilità della filiera produttiva.

La sovvenzione è richiesta con domanda all'Amministratore del Fondo. Le richieste di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche concedenti i finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00	200.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto;
- b) domanda di conversione del finanziamento concesso;
- c) computo metrico preventivo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;

- b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;
- d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a);
- e) spese per consulenze relative a servizi di certificazione e di tracciabilità;

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- c) I.V.A. se recuperabile.

L'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento concesso, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è stato concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

13. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n.23 per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli che realizzano in forma congiunta ed integrata un progetto di promo-commercializzazione o di marketing per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario.

Ai progetti aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

14. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria, limitatamente al settore zootecnico da latte, con unità operativa situata sul territorio regionale.

Sono ritenute ammissibili ai fini della sovvenzione le spese, interamente sostenute dopo la data di presentazione della domanda, relative a:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti legati al ciclo produttivo, comprese le spese di trasporto e installazione;
- b) Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a

- a) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- b) interventi su immobili.

La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 25.000,00 mentre la spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 87.500,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso; in base all'ammontare degli investimenti completati e ritenuti ammissibili, inoltre, la sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	10.000,00	35.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE